



Servizio Gestione Operativa delle Residenze Universitarie

## **DETERMINA**

**OGGETTO:** IRROGAZIONE PRIMA AMMONIZIONE E SANZIONE PECUNIARIA NEI CONFRONTI DI N.1 STUDENTE OSPITE PRESSO UN APPARTAMENTO DELLA RESIDENZA MONTAGNOLA

## **IL DIRIGENTE**

VISTA la legge regionale 5 dicembre 2018, n. 25 avente ad oggetto: “Istituzione dell’Agenzia ligure per gli studenti e l’orientamento (ALiSEO) e disposizioni di adeguamento” con decorrenza dal 1° gennaio 2019;

RICHIAMATO il decreto del Commissario Straordinario di ALiSEO 2 gennaio 2019, n. 1 avente ad oggetto: “Recepimento istituzione di ALiSEO – Agenzia ligure per gli studenti e l’orientamento – ai sensi della legge regionale 5 dicembre 2018, n. 25”;

RICHIAMATO altresì il decreto del Commissario Straordinario di ALiSEO 31 gennaio 2019 n. 27 avente ad oggetto: “Approvazione disposizioni interne sui provvedimenti e sulla corrispondenza”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 17 novembre 2023 n. 1102, avente ad oggetto “Agenzia ligure per gli studenti e l’orientamento (Aliseo) – Direttore Generale”;

RICHIAMATI:

- a) il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. e, in particolare, l’art.4 comma 2;
- b) il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. e, in particolare, l’art. 37;

RICHIAMATE le Disposizioni delle residenze studentesche di ALiSEO approvate con Determina Dirigenziale n. 364 del 09/11/2023;

DATO ATTO che tali Disposizioni si applicano a tutti gli studenti alloggiati nelle Residenze ALiSEO, indipendentemente dal titolo in base al quale le occupano;

DATO ATTO altresì che, ai sensi dell’art.12 recante le Norme di comportamento , è previsto che non sono consentiti comportamenti scorretti o comunque pregiudizievoli della sicurezza e/o gestione della serena e civile convivenza nelle Residenze conferendo al personale del Servizio Gestione Operativa delle Residenze il controllo e la rilevazione di eventuali infrazioni o comportamenti non consentiti, anche se non espressamente previsti dalle presenti disposizioni, e ogni altro fatto che possa arrecare danno alla corretta e regolare vita comunitaria e li segnala tempestivamente per iscritto ai competenti Responsabili;

CONSIDERATO che, ai sensi del suddetto art.12 comma 4, è fatto divieto di:

-organizzare feste o riunioni nei locali comuni o nelle camere, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile della Residenza;

VISTO che ai sensi dell'art. 13 comma 7 :“Ogni tipo di iniziativa deve concludersi entro le ore 23.30 per non arrecare disturbo agli altri ospiti e alla quiete pubblica. Eventuali deroghe all'orario dovranno essere autorizzate preventivamente dal Responsabile della Residenza”;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 14 lett. C) comma 1:

-Il visitatore o l'ospite, durante la presenza all'interno della Residenza, è tenuto anch'esso al rispetto della normativa interna vigente e delle presenti disposizioni;

CONSIDERATO INOLTRE che, ai sensi dell'art.18 delle suddette Disposizioni recante “Procedimenti disciplinari e relative sanzioni”:

1. In caso di inadempienze o di violazioni di norme contenute nelle presenti disposizioni, o di altre comunque preventivamente rese note, dirette a garantire la razionale ed efficace gestione delle strutture, nonché a tutelare la serena e civile convivenza tra gli ospiti, saranno applicate sanzioni disciplinari.

RILEVATO che lo studente omissis (matricola 5217544 della Residenza Asiago) avrebbe partecipato, ospite di uno studente presso l'appartamento 14 della Residenza Montagnola, ad una festa non autorizzata oltre l'orario consentito arrecando disturbo e con l'aggravante di non volersi identificare nel momento in cui gli sono stati richiesti i documenti, violando così le norme sulle Disposizioni studentesche;

RILEVATA l'esigenza di procedere all'irrogazione della sanzione pecuniaria nei confronti di tale studente per la violazione dell'art.12.;

DATO ATTO che, alla luce di quanto stabilito dall'art.20 delle stesse Disposizioni, è stabilito che:

1. l'ammontare della sanzione pecuniaria è stabilita tra gli € 25,00 ed € 150,00 in relazione alla gravità della violazione commessa;
2. la sanzione pecuniaria deve essere pagata entro il termine di 10 giorni dal ricevimento del provvedimento scritto;
3. il pagamento del dovuto, se superiore ai 100 euro, potrà essere rateizzato in massimo quattro rate e comunque entro la data di uscita dalla residenza;
4. l'applicazione di sanzioni pecuniarie nel corso dello stesso anno accademico per un ammontare complessivo di € 200,00 o superiore comporta l'applicazione della sospensione dai benefici come disciplinato nello specifico articolo;
5. il mancato pagamento dell'ammontare della sanzione pecuniaria nel termine di 10 giorni comporterà la relativa trattenuta dalla cauzione e l'applicazione della sospensione per un periodo da un minimo di 5 giorni ad un massimo di 3 mesi in relazione all'importo della sanzione pecuniaria non pagata;
6. il mancato pagamento dell'ammontare della sanzione pecuniaria al termine dell'anno accademico comporterà l'impossibilità di ottenere il beneficio per l'a.a. successivo senza cauzione;

Si ritiene pertanto opportuno, sulla base di quanto sopra esposto di :

1. irrogare la prima ammonizione e sanzione pecuniaria di euro 80 nei confronti dello studente omissis (matricola 5217544 della Residenza di Asiago), ai sensi dell'art. 12 delle Disposizioni delle Residenze Studentesche di AliSEO;

Su proposta del Responsabile del Servizio Gestione Operativa delle Residenze;

### **DETERMINA**

Per le motivazioni meglio specificate nelle premesse:

1. di irrogare la prima ammonizione e sanzione pecuniaria di euro 80 nei confronti dello studente omissis (matricola 5217544 della Residenza di Asiago), ai sensi dell'art. 12 delle Disposizioni delle Residenze Studentesche di AliSEO.
2. di inviare la presente D.D. al Servizio Abitativo per gli adempimenti di competenza.

### **IL DIRIGENTE**

**Dr. Massimo Aramini**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24  
D.lgs 82/2005 e s.m.i

Ove sussistano i presupposti di legge, avverso il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.